

REDDITO IMPRESA E IRAP

Le “riesumate” perdite dei semplificati, utilizzabili anche dai forfettari

di Fabio Garrini

La Legge di bilancio ha consentito l'utilizzo delle **perdite in precedenza maturate** nell'ambito del regime **semplificato**, comprese le **perdite maturate nel 2017**.

Durate i *forum* di gennaio l'Agenzia ha precisato che tali perdite scontano le limitazioni di utilizzo previste dalla norma, anche nel caso di **passaggio in ordinaria**; le stesse conclusioni dovrebbero valere anche nel caso in cui il contribuente dovesse **scegliere il regime forfettario**.

Utilizzo delle perdite nell'ambito del regime forfettario

Il nuovo [articolo 8, comma 3, Tuir](#), modificato dalla **L. 145/2018**, consente alle imprese soggette all'Irpef di **riportare le perdite senza limiti di tempo**, ma con possibilità di **utilizzo in misura non superiore all'80%** del reddito imponibile dichiarato nei successivi periodi d'imposta (con eccezione delle perdite maturate nei primi 3 periodi d'imposta per le quali non esistono limiti di utilizzo), per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare.

Nell'ambito del **regime forfettario**, non è possibile che si formino nuove perdite, visto che il reddito viene determinato forfettariamente; l'[articolo 1, comma 68, L. 190/2014](#) consente al contribuente, che adotta il regime forfettario, di **utilizzare le perdite pregresse, riportate** dai periodi precedenti, in deduzione dal reddito determinato forfettariamente.

Come indicato nella [circolare AdE 10/E/2016](#), l'utilizzo di tali perdite deve avvenire **secondo le regole specifiche stabilite per natura della perdita** che si intende utilizzare.

Regime transitorio

Con la **Legge di bilancio 2019** è stato introdotto un regime transitorio per i **contribuenti in contabilità semplificata**, rispettivamente per le **perdite conseguite nel biennio 2018/2019**, nonché per le **perdite 2017**, che quindi vengono “riesumate”.

Per i **soggetti in contabilità semplificata**, è previsto un regime transitorio di utilizzo delle perdite riportate fino a concorrenza del 40% e 60% dei medesimi redditi maturati per i primi due periodi d'imposta (2019 e 2020) per le **perdite 2018 e 2019**; per le **perdite maturate nel 2017** e non utilizzate in compensazione di altri redditi nello stesso periodo (secondo le regole dettate dal precedente regime), la possibilità di recupero è effettuata, per i primi tre anni, nei

limiti di determinate percentuali dei redditi maturati nei periodi d'imposta **2018, 2019 e 2020** (rispettivamente 40%, 40% e 60%).

Durante il **forum tenuto il 31 gennaio scorso**, l'Agenzia è intervenuta precisando che le **limitazioni transitorie** imposte a tali perdite **operano anche nel caso di passaggio al regime di contabilità ordinaria**.

In particolare, è stato chiesto se le limitazioni previste dal **regime transitorio** in relazione all'utilizzo delle perdite prodotte negli anni 2017, 2018 e 2019 dalle imprese in contabilità semplificata dovessero essere applicate anche in caso di successiva opzione per la **contabilità ordinaria**, ovvero se tali perdite potessero essere assoggettate all'ordinaria disciplina dell'[articolo 8, comma 3, Tuir](#) (quindi, utilizzo nel limite dell'80% del reddito).

Secondo l'Amministrazione finanziaria *"la limitazione prevista dalla disposizione normativa intende **colpire l'ammontare delle perdite maturate nel 2017 dalle imprese in contabilità semplificata** per effetto delle modifiche all'articolo 66 del TUIR e, quindi, **opera indipendentemente dall'eventuale e successiva opzione per il regime di contabilità ordinaria**"*

Per evidenti ragioni, visto che nel **regime forfettario** le perdite vengono utilizzare secondo le regole con cui si sono formate, allo stesso modo **saranno applicabili le medesime limitazioni transitorie**.

Quindi, ad esempio, se il contribuente precedentemente in regime di **contabilità semplificata** fosse passato al **regime forfettario nel 2019** e intendesse utilizzare la perdita 2017, detta perdita sarebbe utilizzabile nel limite del 40%/60% secondo le regole previste dalla descritta **disciplina transitoria**.

Seminario di specializzazione

**FATTURAZIONE ELETTRONICA, ADEMPIMENTI DIGITALI E
RIORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DELLO STUDIO**

Scopri le sedi in programmazione >